



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL
FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 17 del 21 settembre 2017

Oggetto: Atto di indirizzo per attività turistico-ricettive.

udito il relatore arch. Ruggero Sartorato, consigliere con delega al Piano Ambientale, progetti speciali e turismo,

PREMESSO CHE

1. l'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 individua tra le finalità del Parco Naturale del fiume Sile la promozione delle attività turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico nonché la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
2. l'art. 5 delle N.T.A. del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile prevede l'elaborazione di alcuni programmi di intervento per attuare le finalità del Piano medesimo tra i quali il Programma di intervento n. 25 "Ricettività";
3. in data 30-06-2011 è stata presentata e discussa nel Consiglio dell'Ente una interrogazione tesa a chiarire i motivi per i quali non fosse ancora stato attuato il Programma di intervento n. 25 anche a fronte di contenzioso giuridico tra un Comune rivierasco e una azienda locale;
4. con determina del Direttore n. 84 del 01.07.2010 è stato conferito, *intuitu personae*, l'incarico di lavoro autonomo occasionale avente per oggetto la redazione Programma di intervento n. 25 "Ricettività" al Ciset (Centro internazionale di studi e ricerca sull'economia turistica) con sede legale in Venezia, D.D. 3246;
5. il Ciset in data 16.03.2012 ha ultimato lo studio indirizzato alla valorizzazione del Parco come destinazione turistica che è stato consegnato alla Commissione consigliare "Associazioni, turismo, attività promozionale" in data 02.05.2013 per le proprie valutazioni e osservazioni da relazionare al Comitato Esecutivo;
6. la predetta Commissione consigliare riunitasi in data 21.05.2013, 24.06.2013, 21.10.2013, 25.02.2014 e 31.04.2014 non ha espresso né valutazioni né osservazioni ma individuando "limitazioni e impedimenti procedurali relativi all'art. 5 (Piani di Intervento), art. 26 (Definizione delle opportunità turistiche), art. 36 bis (Allevamenti zootecnici) e art. 42 (Zone ed attività produttive) delle N.T.A.";

7. dalla Commissione consigliare si sono dimessi, dal marzo 2015, i Consiglieri Carturan Giuliano (Presidente), Benedetti Francesca (Vicepresidente), Vettori Giancarlo (componente) e, per cessato mandato, Bastianetto Stefano;
8. con nota prot. n. 811 del 6/03/2015 è stato chiesto ai Comuni di individuare le attività ricettive ricadenti nel perimetro del Parco senza tuttavia avere completa risposta;
9. in data 14 giugno 2013 è stata promulgata la legge regionale n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" tesa a disciplinare, indirizzare e organizzare lo svolgimento delle attività economiche del turismo regionale che all'art. 2 definisce come struttura ricettiva " la struttura aperta al pubblico dotata dei requisiti minimi previsti dalla norma, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno cliente" e all'art. 23 classifica le strutture ricettive in tre tipologie (alberghiere, all'aperto e complementari) confermando che la loro realizzazione deve essere conforme alle sole prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme di sicurezza previste da specifiche normative;
10. la L.R. n. 11/2013 all'art. 31 comma 4 stabilisce che " fatta salvo la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e dei locali affittati per finalità esclusivamente turistiche (...), l'apertura di nuove strutture turistiche è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale" stabilendo altresì, all'art. 33, le modalità per l'inizio dell'esercizio ricettivo e prevedendo, all' art. 44, la concessione di finanziamenti per interventi per il turismo sostenibile nel rispetto dell'integrità dell'ambiente naturale;
11. la mancanza del Programma di intervento n. 25 "Ricettività" dell'Ente Parco Naturale del fiume Sile potrebbe portare a contenziosi amministrativi conseguenti al diniego di autorizzazioni alla trasformazione urbanistico/edilizia o al mancato accesso a contributi e agevolazioni finanziarie previste dalle norme in materia di agricoltura, ambiente e turismo (anche rurale);

Ritenuto, pertanto, di esprimere un atto di indirizzo in materia;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) nelle more della redazione di uno strumento pianificatorio regionale che contempili le esigenze della L.R. n. 11/2013 con quelle dei Piani Ambientali del sistema parchi regionali e della revisione del Piano Ambientale, l'insediamento di strutture ricettive all'interno delle zone di cui all'art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è consentito:
 - a) nelle zone di cui all'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (zone di urbanizzazione controllata) , con i limiti stabiliti dallo strumento urbanistico edilizio comunale, comprese le strutture ricettive insediabili a seguito di riconversione degli allevamenti zootecnici di cui all'allegato L e delle attività produttive di cui all'allegato K, ove previsto dalle rispettive schede;
 - b) nelle zone di cui all'art. 15bis delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale (zone di riserva naturale generale e relative sottozone , zone agricole e relative sottozone) in caso di riuso del patrimonio edilizio esistente per gli insediamenti turistico ricettivi previsti dalla legge regionale, ove compatibili con la destinazione residenziale dell'immobile;
- 2) gli uffici amministrativi dell'Ente, in sede di valutazione di progetti attinenti gli insediamenti turistico-ricettivi, si atterrano al presente atto di indirizzo;

- 3) di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione immediatamente è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 18 dicembre 1993, n.53.

IL PRESIDENTE
Nicola Torressan



IL SEGRETARIO
dott. Stefano Bucci

